



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/14 DEL 17.09.2020

Oggetto: Criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2". Ulteriori indicazioni in merito all'avanzamento della spesa.

Il Vicepresidente della Regione, d'intesa con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito Assetto del Territorio e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ricorda che la Delib.G.R. n. 19 /12 del 10 aprile 2020 ha, tra l'altro, disposto la ripartizione tra i Comuni della somma di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 12 dell'8 aprile 2020, pari a euro 89.000.000 secondo il criterio già utilizzato per il reddito di inclusione sociale, di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18; la medesima deliberazione ha stabilito che tale ripartizione dovesse essere successivamente aggiornata sulla base del fabbisogno comunicato dai Comuni. La predetta deliberazione, inoltre, ha previsto espressamente che l'erogazione ai Comuni delle risorse necessarie per l'attribuzione agli aventi diritto dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, dovesse avvenire per tranches, con la previsione di un acconto del 20% in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e del 50% a favore di quelli con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti. La succitata deliberazione prevede altresì che si procederà alla rideterminazione dell'assegnazione e al trasferimento delle ulteriori risorse in seguito alla comunicazione ad opera dei Comuni del fabbisogno ancora da soddisfare. In attuazione della predetta deliberazione la prima tranche è stata liquidata a tutti i Comuni in applicazione dei parametri e dei criteri illustrati.

Il Vicepresidente prosegue ricordando che, con la deliberazione n. 31/7 del 18 giugno 2020, a parziale integrazione della deliberazione n. 19/12 del 10 aprile 2020, tra l'altro è stato stabilito che:

- a) ai Comuni che hanno comunicato l'ulteriore fabbisogno, venga erogata la seconda tranche, nell'ammontare richiesto, entro il limite massimo delle assegnazioni di cui all'Allegato A della Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020;
- b) i Comuni con un fabbisogno inferiore all'acconto ricevuto devono riversare la differenza nelle casse regionali; tali somme, unitamente a quelle derivanti dalla differenza tra il saldo ancora da erogare e le somme necessarie a soddisfare le effettive richieste, confluiranno in un apposito



fondo cui attingere per soddisfare i fabbisogni dei comuni che, viceversa, hanno comunicato o comunicheranno fabbisogni superiori rispetto al "parametro di riferimento iniziale" di cui all'allegato A della Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020.

In ossequio alle integrazioni introdotte con la Delib.G.R. n. 31/7 del 18 giugno 2020, l'ulteriore trasferimento è stato erogato entro il limite massimo di quanto previsto alla lettera a) della presente deliberazione.

Dal monitoraggio sullo stato di attuazione della Misura, ad oggi risulta che:

- 1) le ulteriori risorse richieste dai Comuni che hanno comunicato un fabbisogno superiore al "parametro di riferimento iniziale" ammontano a complessivi euro 6.345.784,29 (calcolate come differenza tra il fabbisogno complessivo e il parametro di riferimento iniziale), come riportato nell'allegato 1);
- 2) le risorse non necessarie per i Comuni che hanno quantificato l'ulteriore fabbisogno pari a zero sono pari a complessivi euro 15.318.779,63 (calcolate come differenza tra il "parametro di riferimento iniziale" e l'acconto erogato), come riportato nell'allegato 2).

Le risorse non necessarie per i Comuni, di cui al punto 2) che precede, costituiscono quota parte dello stanziamento destinato all'attuazione della Misura (capitolo SC08.8611) e possono essere riprogrammate ed erogate senza indugio a favore dei Comuni di cui al punto 1), e agli altri Comuni che dovessero ricadere nella medesima fattispecie. Viceversa, per poter utilizzare le risorse già erogate ai Comuni che hanno ricevuto un acconto superiore all'effettivo fabbisogno occorre completare la procedura di recupero.

Il Vicepresidente, pertanto, al fine di assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse in capo ai Comuni che hanno certificato fabbisogni superiori al "parametro di riferimento iniziale" e garantire l'assegnazione delle risorse ai destinatari, consentendo in tal modo la piena attuazione degli obiettivi della legge regionale n. 12/2020, propone che ai predetti Comuni e a quelli che ricadranno nella medesima fattispecie, vengano assegnate le ulteriori somme richieste, rispetto al parametro di riferimento iniziale, destinando, a tale fine:

- prioritariamente, la parte di fondi disponibili sul capitolo SC08.8611 e non necessari per i Comuni che hanno comunicato (riportati nell'allegato 2) e per quelli che comunicheranno un ulteriore fabbisogno pari a zero o comunque inferiore al "parametro di riferimento iniziale";



- in subordine, attingendo all'apposito fondo in cui confluiranno le somme restituite dai Comuni che hanno ricevuto un acconto superiore all'effettivo fabbisogno.

Il Vicepresidente, d'intesa con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito Assetto del Territorio e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, propone inoltre che, ai fini della chiusura dell'intervento e dell'accertamento di eventuali economie, i Comuni siano tenuti alla compilazione, entro il 15 ottobre 2020, dell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Vicepresidente comunica che sulla presente deliberazione è stata raggiunta l'intesa nella Conferenza Regione – Enti Locali nella seduta del 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza Regione – Enti locali).

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale

DELIBERA

- di stabilire che, per i motivi illustrati in premessa, ai Comuni che hanno certificato fabbisogni superiori al limite massimo delle assegnazioni rispettivamente loro assegnate nell'Allegato A della Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, (riportati nell'allegato 1) e a quelli che ricadranno nella medesima fattispecie, vengano assegnate le ulteriori somme richieste, destinando, a tale fine:
 1. prioritariamente la parte di fondi stanziati sul capitolo SC08.8611 e non necessari per i Comuni che hanno comunicato (riportati nell'allegato 2) e per quelli che comunicheranno un ulteriore fabbisogno pari a zero o, comunque inferiore al parametro di riferimento iniziale;
 2. in subordine, attingendo all'apposito fondo in cui confluiranno le somme restituite dai comuni che hanno ricevuto un acconto superiore al fabbisogno;
- di approvare che i Comuni sono tenuti alla compilazione, entro il 15 ottobre 2020, dell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/14
DEL 17.09.2020

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda